

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.1 del 2019

ESTEROMETRO – OPERAZIONI CON L'ESTERO –NUOVA COMUNICAZIONE DAL 2019

A decorrere dal 1 gennaio 2019 il legislatore, al comma 3-bis dell'art.1 del decreto legislativo n.127 del 2015, ha introdotto una **nuova comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate** (cosiddetto **ESTEROMETRO**), con riferimento alle operazioni sia attive che passive intercorse con paesi comunitari ed extra-comunitari.

Si ricorda che le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (**soggetti UE ed Extra-UE**), risultano escluse dall'obbligo della fattura elettronica e per tale ragione, con l'introduzione dell'Esterometro, il legislatore ha inteso monitorare tutte le operazioni estere che, a seguito della soppressione dal 1 gennaio 2019 della **comunicazione dati fatture** (c.d. Spesometro), sarebbero risultate sconosciute al fisco.

Inoltre è opportuno ricordare che dal 1 gennaio 2019 è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Ad oggi restano esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio (**regime dei minimi**), il **regime forfettario**, i **piccoli agricoltori**, le **associazioni sportive dilettantistiche** (A.S.D.) che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991 e, nel periodo d'imposta precedente, non abbiano conseguito ricavi derivanti da attività commerciale superiore ad Euro 65.000 e **tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema tessera sanitaria (per quest'ultimi soggetti l'esonero vale solo per l'anno 2019).

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

1. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE DELLA NUOVA COMUNICAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere tutti i soggetti passivi assoggettati all'obbligo di emissione delle fatture elettroniche.

La presentazione dell'Esterometro diviene **facoltativa** e non più obbligatoria nei casi in cui si effettuano operazioni con l'estero:

- per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

2. QUALI DATI E' NECESSARIO COMUNICARE

Le informazioni da comunicare all'Agenzia delle Entrate attraverso il **nuovo modello "Esterometro"** sono le seguenti:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile, l'aliquota iva applicata e l'imposta (ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento è necessario riportare la tipologia dell'operazione).

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

3. TERMINE DI INVIO DELLA NUOVA COMUNICAZIONE

La nuova comunicazione telematica delle operazioni con l'estero dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'iva.

4. SANZIONI

Per l'omissione della comunicazione dei dati delle operazioni con l'estero, ovvero per l'errata trasmissione, è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 2 per ciascuna fattura con un limite massimo di euro 1000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà qualora la trasmissione della comunicazione venga effettuata, ovvero siano trasmessi i dati corretti, entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dalla normativa.

Data

20/12/2018

Firma

Dott. Marco Figlioli